

Fondo patrimoniale e azione revocatoria

di GIULIA SPELTA

Il Tribunale di Taranto si è pronunciato a margine della lite insorta tra le vittime di un incidente stradale e due coniugi i quali, a seguito del sinistro – poiché la compagnia assicuratrice non aveva provveduto al pagamento dell'intera somma dovuta, superiore ai massimali – avevano costituito in fondo patrimoniale alcuni beni nel tentativo di schermanli dall'aggressione dei creditori. Questi ultimi avevano, quindi, proposto azione revocatoria.

Il tribunale ha accolto la domanda attorea, precisando che non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore per ravvisare il profilo oggettivo dell'*eventus damni*, essendo sufficiente che attraverso la propria condotta (nella specie, la costituzione del fondo) sia divenuto più difficile il soddisfacimento del credito, o comunque sia riscontrabile una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. n. 966/2007). Ha richiamato, poi, l'orientamento prevalente secondo cui, laddove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (per tutte, Cass. n. 27546/2014).

Nel caso in esame, i coniugi hanno stipulato la convenzione per il fondo patrimoniale in epoca successiva all'insorgere del debito, consapevoli che così facendo avrebbero potuto mettere a repentaglio le pretese delle vittime dell'incidente stradale: era, dunque, loro onere dimostrare che i beni residui fossero sufficienti a soddisfare le ragioni degli attori (così già Cass. n. 7767/2007), diversamente dovendosi dichiarare l'inefficacia dell'atto costitutivo del fondo nei confronti dei creditori.